



COMUNITÀ DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO  
 “Un patrimonio di cultura e tradizione in un territorio pennellato di vigne”

Comuni di : Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole d’Asti, Montegrosso d’Asti

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE NUMERO 5 DEL 23/03/2016

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO ACCESSO CIVICO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI.**

L’anno duemilasedici addì ventitre del mese di marzo alle ore diciotto nella sala riunioni della Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato, a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio dell’Unione con l’intervento dei Signori:.

Cognome e Nome	Presente	Assente
GIANUZZI Giuliano	X	
CORTESE Ezio		X
BIANCO Carla	X	
PERRONE Giuseppe	X	
POGGIO Bruna	X	
BALARELLO Albertina	X	
MANCUSO Calogero	X	
PRUNOTTO Vilma	X	
BIANCO Davide	X	
CAROSSO Fabio	X	
BORRIERO Giovanni	X	
MASINO Monica	X	
Totale Presenti:	11	
Totale Assenti:		1

Assiste il Segretario Generale **CARAFÀ Vincenzo**.

**CAROSSO Fabio** nella sua qualità di Presidente del Consiglio dell’Unione, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

## OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO ACCESSO CIVICO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI.

### IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

**PREMESSO** che l'art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009 ha introdotto nel nostro ordinamento, l'istituto della "trasparenza" dell'azione amministrativa, inteso come "accessibilità totale" a dati ed informazioni anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, seppur limitatamente ad alcune categorie di notizie inerenti all'attività amministrativa;

**CHE** recenti disposizioni legislative (Dlgs .n.33 del 14 marzo 2013, n. 33 /2012- c.d. *Decreto sulla Trasparenza-* e n.190 del 6/11/2012 –c.d. *Legge Anticorruzione-*) hanno ulteriormente esteso gli obblighi già imposti alle Pubbliche Amministrazioni in materia di trasparenza, prescrivendo la pubblicazione nei siti web istituzionali di innumerevoli informazioni;

**RILEVATA** la portata rivoluzionaria del principio dell'accessibilità totale, costituita, proprio, dalla possibilità di conoscere dati ed informazioni relative all'attività della P.A. per il tramite di un semplice collegamento telematico al sito *web* dell' Azienda senza necessità di utilizzare sistemi di accreditamento personale(*password*, ad esempio);

**CHE** detta accessibilità prescinde dalla dimostrazione dell'accedente circa il proprio interesse nonché in ordine alla legittimazione alla conoscenza del dato, che peraltro l'amministrazione deve rendere di facile accessibilità e quindi pienamente conoscibile senza l'opposizione di filtri ovvero di formati elettronici che impedirebbero l'utilizzo ed il riuso, anche per fini statistici e, commerciali del dato medesimo;

**CHE** l'esercizio del diritto di accesso civico (introdotto dal Testo unico sulla trasparenza amministrativa (D.lgs. 14 marzo 2013, n.33, d'ora in poi, nel prosieguo, T.U.), è costruito, infatti, come un diritto soggettivo libero, senza barriere di accesso e senza ostacoli nella realizzazione degli scopi ai quali sottende;

**CHE** non è necessario, per colui che intende esercitarlo, dimostrare né la legittimazione né l'interesse specifico alla acquisizione, tramite la consultazione del sito web, del singolo dato o documento, del quale "chiunque" è abilitato a pretendere di riceverne la pronta disponibilità, reclamando, altresì, la assoluta gratuità nell'acquisizione;

**CHE**, dunque, senza alcuna motivazione né specificazione delle ragioni che lo inducono a pretendere la pubblicazione del documento, del dato o dell'informazione, ciascuno può legittimamente esigere una risposta tempestiva dall'ente volta a conoscere "se" la pubblicazione è stata effettuata e "come" accedere all'informazione;

**CONSIDERATO CHE** è stato dunque generalizzato l'obbligo di pubblicare quei dati e quelle informazioni che il legislatore ha prioritariamente ritenuto di rendere disponibili senza alcuna barriera atteso che tale previsione "*concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla Nazione*" (ancora l'art. 1 del T.U.);

**RILEVATO** che, tuttavia, il diritto di accesso ai documenti amministrativi non è stato affatto affievolito, né è scomparso dal sistema giuridico italiano, atteso che i due meccanismi sono costruiti in guisa da convivere nell'ordinamento, mantenendo le distinte caratteristiche strutturali ed operative, perché rispondono ad esigenze diverse;

**CHE**, infatti, mentre con il diritto di accesso civico si pretende l'adempimento dell'obbligo di pubblicità diffusa ed integrale dei dati che sono considerati normativamente pubblici,

con il diritto di accesso ai documenti si intende acquisire quegli atti necessari per curare o difendere la posizione soggettiva del richiedente l'accesso, che diversamente non potrebbero rendersi a costui disponibili;

**CHE** l'accesso civico può realizzarsi in un momento anche temporalmente distante rispetto all'esercizio della funzione amministrativa (l'art. 8 del T.U. stabilisce, al comma 1, che "i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione"? , mentre al comma 2, che "*i documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto*";

**RILEVATO** che, alla luce di quanto sopra, il legislatore ammette una pubblicazione differita del dato, rispetto al momento di formazione dello stesso e di esercizio della funzione pubblica, per talune categorie di informazioni (es. quelle di cui all'art. 26 del T.U., che vedono sorgere l'obbligo di pubblicazione al momento della erogazione del beneficio economico);

**CHE** quindi l'esercizio del diritto di accesso civico può risultare intempestivo rispetto alle necessità di avvio di un contenzioso giurisdizionale nei confronti di chi detiene il dato, tale per cui il soggetto interessato non potrà che percorrere la via dell'accesso documentale, ai sensi della l. n. 241/1990 e s.m.i.;

**CHE** dunque ne deriva che il diritto di accesso civico (non risponde all'esigenza di deflazione del contenzioso, fine che resta ancorato all'istituto dell'accesso documentale), ma persegue il diverso obiettivo del rispetto e della lealtà verso i destinatari dell'esercizio della funzione amministrativa;

**RAVVISATA**, pertanto la necessità di procedere all'approvazione del "*Regolamento per l'esercizio del diritto all'Accesso civico ed accesso ai documenti amministrativi della Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato*", allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (ALL.A) per una disciplina organica delle predette modalità di accesso;

CON VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA AI SENSI DI LEGGE

## DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di procedere all'approvazione del "*Regolamento dell'Unione per l'esercizio del diritto all'Accesso civico ai documenti amministrativi della Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato*", allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (All.A);
- di precisare che il presente provvedimento non comporta alcun onere economico per l'Unione.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
F.to: CAROSSO Fabio

**IL SEGRETARIO**  
F.to: CARAFA Vincenzo

---

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio della Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 25/03/2016 al 09/04/2016.

Costigliole d'Asti, li 25/03/2016

**IL SEGRETARIO**  
F.to: CARAFA Vincenzo

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art.124 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, senza opposizioni.

Costigliole d'Asti, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO**  
F.to: CARAFA Vincenzo

---

**ATTESTATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134, 3° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, il 23-mar-2016

Costigliole d'Asti, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO**  
CARAFA Vincenzo

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla Legge.

**IL SEGRETARIO**  
CARAFA Vincenzo